

Spettabile
BANCO BPM SPA
Sviluppo e Accordi Commerciali
Via San Gaudenzio, 19
28100 NOVARA NO

Roma, li 29/09/2020

Gentili signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera datata ²⁹10 settembre 2020 il cui testo riproduciamo integralmente a conferma del nostro accordo.

"Spettabile
ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
via Guattani 16
00161 Roma RM

Milano, 29 settembre 2020

**Accordo fra Banco BPM SpA e ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
per facilitare l'accesso al credito delle imprese associate**

BANCO BPM SpA, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969, Partita IVA n. 10537050964, capitale sociale euro 7.100.000.000,00 interamente versato, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, Iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca D'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 237, qui rappresentato dal Dr. Massimo Pasquali (Dirigente) e dal Dr. Costantino Miri (Quadro Direttivo), muniti dei necessari poteri (di seguito "BANCO BPM" o "BANCA"), successivamente denominate singolarmente "Parte"

e



ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili, con sede in Roma, Via Guattani 16 Codice Fiscale / Partita IVA 80041130586 la quale interviene in persona del Geom. Gabriele Buia In qualità di Presidente pro tempore munito dei necessari poteri (di seguito: "ANCE" o anche "Parte"), congiuntamente saranno di seguito definite le "Parti"

Premesso che

- ANCE rappresenta l'industria italiana delle costruzioni; la sua azione è diretta alla promozione e al rafforzamento dei valori imprenditoriali e del lavoro dell'industria edile e del suo indotto e concorre al perseguimento degli interessi generali del Paese.
- ANCE nell'ambito del proprio ruolo istituzionale e dei compiti di promozione dello sviluppo produttivo del settore intende realizzare una collaborazione a livello nazionale, al fine di accompagnare e sostenere l'attività delle proprie Imprese Associate (nel seguito le "Imprese Associate");
- ANCE, ha sviluppato il progetto "TI ACCOMPAGNO IN BANCA", un servizio che, attraverso l'elaborazione di due specifici scoring aziendali (di impresa e di progetto), consentirà di ottimizzare i rapporti con le banche e con gli altri intermediari finanziari;
- la Banca, presente su tutto il territorio nazionale, ha tra le sue priorità quella di svolgere la propria attività in modo professionale ed efficiente, con l'obiettivo di garantire lo sviluppo economico e sociale del territorio stesso;
- è intendimento comune delle Parti individuare forme di collaborazione finalizzate a favorire l'accesso al credito delle Imprese Associate e sostenerne lo sviluppo.

Ciò premesso

1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2 - Oggetto

- a. Le Parti con il presente Accordo (di seguito "l'Accordo") intendono impegnarsi a definire forme di collaborazione per facilitare l'accesso al credito delle Imprese Associate.
- b. ANCE, nel prendere atto che per la Banca è fondamentale avere un quadro preciso della situazione economico-patrimoniale delle Imprese Associate e delle attività in corso e prospettive, al fine di valutare le richieste di affidamento o di finanziamento presentate (di seguito le "Richieste di Finanziamento"), intende offrire, nello svolgimento della propria attività istituzionale di supporto ai propri associati, un servizio di analisi dell'attività aziendale che si sintetizza in un documento finale riassuntivo nell'ambito del progetto "TI



ACCOMPAGNO IN BANCA" (di seguito il "Servizio") che consentirà di valutare con maggiore chiarezza e trasparenza la sostenibilità degli investimenti fermo restando che la Banca - ai fini della valutazione del merito creditizio delle Imprese - potrà richiedere tutta la eventuale ulteriore documentazione che riterrà caso per caso necessaria., .

- c. Scopo dell'adeguata predisposizione di informazioni è quella di facilitare ed agevolare una corretta valutazione del cliente da parte della Banca e per questo l'Impresa Associata, con l'assistenza di ANCE, potrà fornire alla Banca stessa la documentazione minima necessaria, come meglio indicato nell' allegato sub. 1 al presente Accordo, recante le informazioni, ivi compreso il Servizio.
- d. Resta inteso che questa attività di supporto, tesa a facilitare, razionalizzare e velocizzare i rapporti tra Banca ed Imprese Associate, è svolta da ANCE nell'interesse proprio e dei propri associati e pertanto ANCE a fronte di tale attività non richiederà alla Banca alcun compenso.

3 - Adempimenti delle parti

- a. La Banca, nello svolgimento delle attività di concessione del credito alle Imprese (linee di credito a breve termine e/o finanziamenti a medio e lungo termine), manterrà la più ampia autonomia e discrezionalità nella gestione dei rapporti con le Imprese stesse. Ciò implica, tra l'altro, che la Banca valuterà in modo autonomo ed incondizionato la sussistenza dei requisiti di merito creditizio del soggetto richiedente nonché l'esistenza dei presupposti di finalizzazione dell'operazione, operando in modo che i processi di delibera del credito delle Richieste di Finanziamento, se complete di tutti gli elementi richiesti per la valutazione del rischio, avvengano nel più breve tempo possibile.
- b. La Banca si impegna, al ricevimento delle Richieste di Finanziamento – che verranno presentate dalle Imprese Associate direttamente alla Banca stessa – a valutarle nel più breve tempo possibile, considerando anche gli scoring di cui al punto b. dell'art.2, ferma restando la sua più ampia autonomia ed il proprio insindacabile giudizio nella valutazione del merito creditizio; quanto sopra a condizione che le Imprese Associate abbiano consegnato alla Banca, all'atto della richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica, ivi inclusi i documenti previsti nel presente Accordo e nei suoi Allegati ed ogni ulteriore documento successivamente richiesto e ritenuto necessario dalla Banca.
- c. ANCE si impegna a dare chiara informativa alle Imprese Associate che il giudizio del merito del credito è riservato all'esclusiva valutazione discrezionale della Banca.



- d. ANCE darà risalto ai contenuti del presente Accordo, nei confronti dei propri iscritti tramite il proprio sito internet, messaggi e mail, comunicazioni scritte, assemblee con le Imprese Associate organizzate allo scopo di diffondere i contenuti dell'Accordo nelle modalità che riterrà più opportune e sotto la propria piena responsabilità.
- e. ANCE potrà invitare la Banca a partecipare alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati da ANCE stessa per la presentazione dei contenuti della propria offerta commerciale.
- f. Banco BPM si impegna ad informare tutte le filiali territoriali del gruppo in merito ai contenuti del presente Accordo.

4 - Applicazione dell'Accordo

L'Accordo di Collaborazione non dà luogo ad alcun rapporto di mandato o di agenzia e non comporta alcun conferimento di incarico da parte della Banca ad ANCE per la promozione e il collocamento dei prodotti o servizi bancari.

La Banca ed ANCE convengono che deve intendersi esclusa dal presente Accordo qualsiasi attività di promozione, collocamento e offerta fuori sede da parte di ANCE di prodotti e servizi del Banco BPM. In particolare è fatto divieto all'Associazione ed ai suoi incaricati:

- l'illustrazione alle Imprese Associate, ovvero la descrizione, delle qualità e delle caratteristiche dei finanziamenti o affidamenti;
- la consegna alle Imprese Associate di moduli o documenti aventi contenuto di informativa precontrattuale o contrattuale predisposti dal Banco BPM riferiti ai prodotti e servizi a loro riservati;
- la raccolta di qualsivoglia tipo di proposta contrattuale o mezzo di pagamento relativi ai prodotti e servizi della Banca;
- l'attività di assistenza e consulenza a favore delle Imprese Associate in merito ai prodotti e servizi della Banca
- lo svolgimento di qualsiasi attività riservata dal D.lgs. n. 385/1993 a specifiche categorie professionali, quali i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria.

5 - Validità dell'Accordo

Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere prorogato con l'accordo di entrambe le Parti, fatta salva la facoltà per entrambe le Parti di recedere anticipatamente in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di trenta giorni e come previsto dal successivo articolo 11 – Comunicazioni, tramite raccomandata a.r. o alternativamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).



6 - Obblighi di riservatezza

- a. Le Parti si obbligano alla più rigorosa reciproca riservatezza in merito al presente Accordo ed ai patti che lo disciplinano impegnandosi a non divulgare in alcun modo il contenuto anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento ai propri dipendenti, agenti e collaboratori, a trattare come riservate, direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, e a non utilizzare, se non per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e/o per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo ogni notizia, dato od informazione relativa all'altra Parte e/o alle Imprese Associate e/o alle operazioni previste dal presente Accordo.
- b. Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate nello svolgimento delle attività previste, connesse o comunque affinenti l'esecuzione dell'Accordo, si impegna a:
- mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
 - non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.
- c. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non si applicherà con riferimento a:
- le informazioni che dovranno essere comunicate alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
 - le informazioni che potranno essere comunicate a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra parte;
- d. L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:
- al momento in cui vengano a conoscenza di una parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
 - siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
 - siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.



7 – Protezione dati personali

- a. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche o integrazioni.
- b. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- c. Sarà onere delle Parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.
- d. A tal proposito ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità. Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati, i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si riveli impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
- e. Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta alla Società garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura della Società procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di Banco BPM, quale autonomo Titolare del trattamento.

8 - Conflitti di interesse

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa esterna in tema di conflitti di interesse e dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza e in relazione a quanto ad essa applicabile, di aver adottato adeguati presidi per la loro gestione.

Le Parti si impegnano, pertanto, a collaborare anche tra loro al fine di ottemperare agli obblighi di eteroregolamentazione previsti. In merito a questi ultimi, viene in evidenza, tra l'altro, quanto



prescritto dagli articoli 2475-ter "Conflitto di interessi", 2391 "Interessi degli amministratori" e 2391-bis "Operazioni con parti correlate" del Codice civile, nonché dalle normative specifiche di volta in volta applicabili.

9 - Osservanza delle norme di legge

Banco BPM dichiara di aver adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché un Regolamento in materia di anticorruzione e di attenersi al rispetto degli stessi nell'espletamento della propria attività. Il Codice Etico, la sintesi del Modello Organizzativo e il Regolamento in materia di anticorruzione sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Corporate Governance. ANCE dichiara, pur non avendo adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, di essere in possesso di un proprio Codice Etico finalizzato a tutelare i valori etici dell'Associazione da fenomeni di illegalità e tentativi di infiltrazione criminale, con l'istituzione di adeguati presidi di controllo. ANCE dichiara, inoltre, di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere in nessuna delle fattispecie delittuose previste dal suddetto D.Lgs. 231/01.

10 - Utilizzo dei marchi

- a. Banco BPM ed ANCE potranno concedersi reciproca autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi marchi per finalità divulgativa dei prodotti e/o servizi oggetto del presente accordo.
- b. Le parti convengono altresì che le modalità di utilizzo dei rispettivi marchi dovranno essere approvate per iscritto dalle stesse.
- c. La riproduzione e la comunicazione relativa ai marchi, verranno preventivamente autorizzati per iscritto in relazione alle finalità rappresentate di volta in volta.
- d. Le Parti riconoscono che ciascuna è proprietaria esclusiva del proprio marchio e titolare di ogni diritto ad esso relativo e che con la presente Convenzione non si attribuiscono diritti d'uso.
- e. Le Parti riconoscono che nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto.

11 – Comunicazioni

A completamento della Convenzione, la Banca mette a disposizione la casella di posta elettronica accordi.impresa@bancobpm.it, contattando la quale l'Impresa Associata potrà ottenere maggiori dettagli sulla Convenzione e richiedere informazioni per individuare l'agenzia di Banco BPM territorialmente più agevole presso la quale recarsi.



A tutti gli effetti della Convenzione, le Parti convengono di eleggere domicilio come di seguito indicato e pertanto ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere indirizzata come di seguito:

- BANCO BPM – Sviluppo e Accordi Commerciali – Via San Gaudenzio 19 – 28100 NOVARA (NO) – indirizzo PEC: sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it
- ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili - Via Guattani, 16 – 00161 ROMA RM– indirizzo PEC: ance.presidenza@pec.ance.it

12 – Divieto di cessione

Le Parti non potranno cedere a terzi il presente contratto né i diritti e gli obblighi ad essi connessi e derivanti, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalle Parti medesime. Vengono fatte salve le operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, le fusioni, le scissioni e le altre operazioni straordinarie che comportino la cessione della Convenzione a società facenti parte o che vengano a far parte, per effetto di tali operazioni, del gruppo di ciascuna delle Parti.

13 - Legge applicabile e Foro esclusivo di competenza

Il presente accordo è regolato, disciplinato e verrà interpretato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile.

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione o l'adempimento del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

14 – Disposizioni finali

- a. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della Convenzione, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse.
- b. Qualora una o più clausole della Convenzione risultassero nulle o in contrasto con una presente o futura norma di legge o di regolamento, oppure potessero essere interpretate in difformità alla volontà delle Parti, come risulta dallo spirito dell'accordo, ciò non comporterà l'invalidazione della Convenzione medesima nel suo complesso, ma solo della clausola nulla o in contrasto. Le parti si impegnano reciprocamente e in buona fede a sostituire, se possibile, dette clausole con pattuizioni di contenuto equivalente, salvo si tratti di clausole essenziali.
- c. L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti



Allegato 1 Elenco documenti per Richiesta di Finanziamento

- Servizio
- Atto costitutivo completo di statuto
- Visura camerale
- Carta identità e codice fiscale Legale/i Rappresentante/i
- Ultimi 2 bilanci completi
- Carta identità/codice fiscale di eventuali garanti
- Ultimi 2 Modelli Unici di eventuali garanti
- Dichiarazione IVA
- Documentazione utile a descrivere l'investimento (progetto preliminare, planimetrie, computo metrico, visure/mappe catastali, Certificazione destinazione urbanistica ecc).
- Piano di dettaglio dell'intervento (se già disponibile) (progetto, planimetrie, computo metrico, visure /mappe catastali, destinazione urbanistica, ecc.)
- Business Plan
- Permessi e Autorizzazioni richieste o rilasciate o comunque necessarie per realizzare l'intervento
- Dettaglio informazioni in merito alla classe energetica del fabbricato a lavori conclusi oppure, se disponibile, per gli immobili commerciali, una certificazione energetica (energy rating) effettuata al termine dei lavori se differenti.
- Elencazione degli eventuali atti di prenotazione o dei contratti preliminari già sottoscritti e trascritti (se si tratta di immobili di cui alla disciplina del D. Lgs. 122/2005) da parte degli acquirenti (nel caso di investimento ai fini della vendita)
- Elencazione di eventuali accordi preliminari alla sottoscrizione di contratti di locazione

